



DELIBERAZIONE N° 38 DEL 30/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno 30 (**trenta**) del mese di **Luglio** alle ore **09:48** (orario di convocazione: 09:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo" approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2022, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 24.07.2026 prot. n. 29926, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti sul punto in argomento i seguenti componenti dell'Assemblea:

	Cognome e Nome	Ruolo	Presente	Assente
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede*	
2	BETTI MATTEO	Presidente del Consiglio	P in sede	
3	MASTROIANNI VINCENZO	Consigliere		AG
4	TORRE FRANCA	Consigliere	P in sede	
5	MARIANELLI ELENA	Consigliere	P in sede	
6	MATTEOLI ROSANNA	Consigliere	P in sede	
7	CIPOLLINI EGLE	Consigliere	P da remoto**	
8	BALDI SIMONE	Consigliere	P in sede	
9	NACCI MONICA	Consigliere	P in sede	
10	PANNOCCHIA TOMMASO	Consigliere		AG
11	TADDEI PABLO	Consigliere	P in sede	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio		AG
13	BROTINI ELIA	Consigliere	P in sede	
14	VALLINI PAOLO	Consigliere	P in sede	
15	BRUNI FRANCESCA	Consigliere	P in sede	
16	BAGNI VERONICA	Consigliere	P da remoto	
17	GUAZZINI MANOLA	Consigliere	P in sede	

* entra durante la discussione

** si collega da remoto alle ore 14:54

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Luigi Rocco Bronte, presente in sede.

Presiede il Presidente del Consiglio Ing. Matteo Betti.



Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: MARIANELLI ELENA, TADDEI PABLO, BROTONI ELIA.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione a definizione delle scadenze del tributo TARI così come alla determinazione delle tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), che continua ad essere normata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1 commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamati in particolare i commi di seguito riportati della suddetta Legge 147/2013, art. 1:

- **641**, che recita *"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*
- **642**, che puntualizza *"La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- **650** ove è precisato che *"La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria"*.
- **651** in cui si precisa che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*
- **652** ove è definito che *" Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti"*



per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

- **653**, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- **660**, in cui è stabilito che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- **662** che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- **666**, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- **683** che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- **688** in cui sono definite le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- **690 e 691**, ove si precisa che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Ricordato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF, ad oggetto: "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il



terzo periodo regolatorio 2026-2029" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR-3" e richiamati, in particolare, della stessa:

- art.1, co. 1, che stabilisce che: *"Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029";*
- art. 2, co. 2, che prevede che: *"Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.";*
- l'art. 2, co. 1, che stabilisce che: *"Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento sono definite le seguenti componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse."*
- l'art. 4, co. 1, che stabilisce che: *"La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.";*
- l'art. 4, co. 2, che stabilisce che: *"Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente CR1a, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2020-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.";*
- l'art. 7, co. 1, che stabilisce che *"Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla norma.";*
- l'art. 7, co. 4, che stabilisce che *gli Enti territorialmente competenti "[..], fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella*



verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”;

Tenuto conto che ai fini della applicazione della tariffa sono stati creati gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in cui il territorio regionale è stato suddiviso e che il Comune di San Miniato fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa";

Considerato che l'art. 1 "Definizioni" dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 397/2025/R/RIF individua l'Ente territorialmente competente o ETC nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo;

Accertato che ATO "Toscana Costa", essendo un Ente di governo dell'Ambito "costituito ed operativo", è titolato ad assumere il ruolo di ETC e, conseguentemente, è competente all'assolvimento delle funzioni che ARERA assegna agli ETC nell'ambito della regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- l'Assemblea di ATO Toscana Costa, con delibera n. 12 del 13/11/2020, ha individuato, per il periodo 01-01-2021/31-12-2035, quale Gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani per i cento Comuni di sua competenza la società in house RetiAmbiente S.p.A. che opera anche mediante proprie società operative locali;

- dal 01/01/2024 per tutte le gestioni dell'Ambito Toscana Costa è stato individuato lo schema regolatorio III, ai sensi dell'art.3, co.1, del TQRIF (Allegato A - delib.15/2022/R/RIF);

Richiamata la delibera dell'ATO Toscana Costa n. 15 del 22/12/2025, che ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'ETC ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026-2029;

Richiamata la determinazione n. 72 del 07.07.2026 del Direttore dell'ATO Toscana Costa, ad oggetto "Validazione del PEF 2026 - 2029 del Comune di San Miniato ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026-2029", con la quale in applicazione del MTR-3 ARERA, l'ETC, ha validato le informazioni ricevute dai soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di San Miniato, per la conseguente definizione del PEF per il quadriennio 2026-2029 ai fini della determinazione, per lo stesso quadriennio, delle entrate tariffarie di riferimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

GESTORE 1
RetiAmbiente S.p.A.

COMUNE
Comune di San Miniato

Dato atto che il Comune di San Miniato opera in qualità di soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

Dato atto che, come riportato nell'allegata relazione del Dirigente del Settore 2, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "C" (**allegato C**) per costituirne parte integrante e sostanziale, il PEF validato da ATO Toscana Costa riporta per ciascuna annualità del quadriennio 2026-2029 le entrate tributarie massime che il Comune di San Miniato può richiedere ai contribuenti quale corrispettivo del servizio di igiene urbana, secondo quanto segue:

Competenza	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
------------	-----------	-----------	-----------	-----------



Gestore	€ 5.799.945,00	€ 5.910.144,00	€ 6.090.146,00	€ 6.179.372,00
Comune	€ 1.560.264,00	€ 1.589.909,00	€ 1.589.909,00	€ 1.589.909,00
Detrazioni	-€ 600.332,00	-€ 1.027.583,00	-€ 1.027.583,00	-€ 1.027.583,00
Totale	€ 6.759.877,00	€ 6.472.470,00	€ 6.652.472,00	€ 6.741.698,00

Verificato che, come riportato nell'allegata relazione i costi del Piano Finanziario TARI dell'anno 2026 vengono coperti applicando al bilancio di previsione € 2.050.000,00 di avanzo vincolato TARI, secondo quanto segue:

CAP. ENTRATA	Descrizione	totale
10101.51.1201710000	Tassa sui rifiuti (TARI)	5.640.000,00
30500.02.3052910000	Recupero spese solleciti TARI	40.000,00
Avanzo vincolato	Avanzo vincolato	2.050.000,00
TOTALI		7.730.000,00

CAP. USCITA	Descrizione	totale
09031.04.6055090000	Spese funzionamento ATO	12.717,00
09021.03.6036500003	Prestazioni per ambiente	10.000,00
09021.03.6035090009	Bonifica discariche dismesse	9.000,00
09031.03.6035180000	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	6.379.940,00
01041.03.6032490000	Aggio riscossione Tassa Rifiuti	€ 452.500,00
09031.03.6023320012	Incarichi professionali discariche dismesse	€ 20.000,00
20021.10.6102000004	FCDE	€ 845.843,00
TOTALI		€ 7.730.000,00

Verificato che, per le successive annualità 2027-2028-2029 le tariffe TARI verranno approvate con successiva deliberazione consiliare entro il 31.07 di ciascun anno, entro i limiti massimi sopra ricordati, adottando nel contempo le necessarie variazioni di bilancio;

Ricordato che l'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", il quale nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato sostanziali modifiche al D. Lgs. n. 152/2006, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come



da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26.06.2025;

Viste le tariffe TARI approvate per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26.06.2025;

Tenuto conto ai fini della costruzione e della applicazione della tariffa che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI a carico dell'Ente, previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe sono articolate in:
 - a. tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
 - b. tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;
- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Pisa con Decreto Presidenziale;
- alla TARI si applicano le componenti perequative approvate con la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- a decorrere dall'1 gennaio 2025, con deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF è istituita la componente perequativa unitaria UR3, inizialmente pari a 6 euro ad utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
 - Precisato che il "*bonus sociale rifiuti*":
 - rappresenta il completamento del quadro delle tutele per il disagio economico nel settore dei servizi a rete, affiancandosi alle storiche agevolazioni per energia elettrica, gas e idrico;
 - seppur riferito ai presupposti impositivi del 2025, trova la sua concreta applicazione operativa negli avvisi di pagamento emessi nel 2026, ai fini della riscossione ordinaria TARI;
 - è pari al 25% della TARI (o tariffa corrispettiva) dovuta e che pertanto "Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva". Qualora, per qualsiasi motivo, non venga emesso un documento di riscossione o la tariffa non sia dovuta, il bonus non può essere riconosciuto;
 - deve essere applicato con l'emissione del documento di pagamento TARI non oltre il 30 giugno, con la conseguenza che tale scadenza è considerata "rispettata" nel momento in cui l'Ente emette il documento di riscossione con lo sconto applicato, a prescindere dal fatto che le rate abbiano scadenze future, stante il principio per cui il riconoscimento del beneficio è legato all'atto amministrativo dell'emissione della fattura e non al calendario dei pagamenti rateizzati;



Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Atteso che, ai sensi del vigente Regolamento TARI per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa relativa alle stesse, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 10%;

Tenuto conto della platea delle utenze soggette a tassazione che ha permesso di ipotizzare simulazioni di gettito al fine di raggiungere l'obiettivo della copertura dei costi risultanti dal suddetto PEF;

Precisato che obiettivo di questa Amministrazione è mantenere sostanzialmente invariate le tariffe TARI 2026 rispetto a quelle approvate per l'anno 2025, a tal fine intende attuare le seguenti scelte politiche:

- utilizzare parte dell'avanzo vincolato per colmare il "gap" tra i costi necessari all'attivazione del servizio e le entrate che questo genera nell'anno;
- modificare ove necessario i coefficienti Kc e Kd collegati alla tariffa utenza non domestica, quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;
- adottare la seguente ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche:
 - 57,5 % a carico delle utenze domestiche;
 - 42,5 % a carico delle utenze non domestiche;

Viste le tariffe TARI per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, riportate nella documentazione allegata, di seguito indicata:

- **allegato D)** "tariffe utenze domestiche"
- **allegato E)** "tariffe utenze non domestiche"

Precisato che la documentazione allegata, sopra richiamata, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato il Regolamento TARI, in cui tra l'altro è disciplinata la scadenza di versamento della tassa, facendo salva la possibilità dell'Ente di deliberare annualmente scadenze diverse nell'ambito della delibera di approvazione delle tariffe;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30.04.2026, con la quale:

- è stato posticipato l'acconto TARI, anno 2026, come di seguito riportato:
 - 1^ rata acconto – 1 giugno 2026 (coincidendo la fine del mese con un giorno festivo) anziché 30 aprile 2026, come da regolamento
 - 2^ rata acconto – 30 giugno 2026, anziché 31 maggio 2026, come da regolamento
- è stata confermata la scadenza di pagamento per la riscossione ordinaria TARI della terza rata di acconto e del saldo, come stabilito dal regolamento comunale (31 ottobre 2026, 31 dicembre



2026);

Considerato che l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. n.228/2021 convertito in legge n. 15/2022, che così dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Richiamato l'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che prevede che: *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;*

Ricordato il Decreto Legge 201/2011, art.13, che ai commi seguenti dispone:

- comma 15. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."*
- comma 15-bis. *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."*
- comma 15-ter. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno*



precedente.

Ricordato che la gestione e la riscossione della TARI è affidata in concessione alla società ABACO SPA;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale **(allegato B)**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato A)**;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze, bilancio e programmazione" in data 14.07.2026;

Udita la relazione dell'Assessore Giacomo Gozzini, come da file audio-video in atti;

Uditi gli interventi, come da file audio-video in atti, di:

- Consigliera Manola Guazzini – capogruppo "Gruppo Misto";
- Consigliere Paolo Vallini – capogruppo "Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano";
- Consigliere Pablo Taddei – capogruppo "Noi per San Miniato";
- Consigliera Francesca Bruni – capogruppo "Fratelli d'Italia";
- Assessore Giacomo Gozzini;
- Consigliera Veronica Bagni – capogruppo "Filo Rosso";

Preso atto che il Sindaco è entrato durante la discussione dell'argomento e che alle ore 14:54 si è collegata da remoto la Consigliera Egle Cipollini;

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Vincenzo Mastroianni, Tommaso Pannocchia e Michele Altini).

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Paolo Vallini, Elia Brotini, Francesca Bruni, Manola Guazzini e Veronica Bagni), espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare la ripartizione del costo del servizio tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) nella misura del 57,5% a carico delle Utenze Domestiche e del 42,5% a carico delle Utenza Non Domestiche.
2. Di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli atti D) e E), allegati al presente provvedimento quale parti integrante e sostanziale **(allegati D ed E)**.
3. Di approvare le tariffe relative alle Utenze Domestiche (UD) e alle Utenze Non Domestiche (UND) come riportato rispettivamente negli **allegati D) e E)**, al presente atto.
4. Di dare atto che le tariffe UD e UND approvate nell'ambito del presente provvedimento,



congiuntamente all'utilizzo di € 2.050.000,00 dell'avanzo vincolato TARI anno 2025 consentono, evitando di gravare sulla tariffa a carico dei cittadini e imprese, di provvedere alla copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana necessario per l'anno 2026.

5. Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI a carico del Comune, previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

6. Di dare atto che alla TARI si applicano:

- le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari a euro/utenza 1,50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente perequativa unitaria UR3 istituita, a decorrere dall'1 gennaio 2025, con deliberazione ARERA 133/2025/R/RI, inizialmente fissata in 6 euro ad utenza, destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dal Decreto Presidenziale della Provincia di Pisa n. 111 del 24 settembre 2025.

7. Di approvare la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

- **allegato C)** "Relazione";
- **allegato D)** "tariffe utenze domestiche" e relativi coefficienti "Ka" e "Kb";
- **allegato E)** "tariffe utenze non domestiche" e relativi coefficienti "Kc" e "Kd".

8. Di ricordare che con deliberazione di questo Organo, n. 24 del 30.04.2026,

- è stato posticipato l'acconto TARI, anno 2026, come di seguito riportato:
 - 1^ rata acconto – 1 giugno 2026 (coincidendo la fine del mese con un giorno festivo) anziché 30 aprile 2026, come da regolamento
 - 2^ rata acconto – 30 giugno 2026, anziché 31 maggio 2026, come da regolamento
- è stata confermata la scadenza di pagamento per la riscossione ordinaria TARI della terza rata di acconto e del saldo, come stabilito dal regolamento comunale (31 ottobre 2026, 31 dicembre 2026).

9. Di precisare che le tariffe qui approvate hanno *efficacia* dalla pubblicazione sul sito del MEF ed *effetto* dal 1° gennaio 2026, in quanto approvate entro il termine differito dal legislatore al 31 luglio 2026.

10. Di precisare che la presente delibera, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, sarà trasmessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2026. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si



applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

11. Di incaricare la responsabile dei Servizi Tributari dell'Ente, ad approvazione avvenuta del presente atto, di:

- trasmettere telematicamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione;
- inviare copia della presente deliberazione, completa di allegati:
 - ai fini della corretta applicazione del tributo, alla società ABACO SPA in qualità di concessionario della riscossione dell'entrata TARI, sia in fase ordinaria che coattiva;
 - ad ATO Toscana Costa, quale ente territorialmente competente (ETC).

12. Di allegare al presente atto il parere a formarne parte integrante e sostanziale, il parere dei revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 **(allegato B)**.

13. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni **(allegato A)**.

Indi il Consiglio Comunale

in considerazione dell'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e consentire una veloce pubblicazione sul Portale del MEF,

con successiva separata votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Vincenzo Mastroianni, Tommaso Pannocchia e Michele Altini).

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Paolo Vallini, Elia Brotini, Francesca Bruni, Manola Guazzini e Veronica Bagni), espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Ing. Matteo Betti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Rocco Bronte

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di
San Miniato

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 del 30/07/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo a far data dal 16/08/2026.

Il documento informatico – ai sensi del l'art. 24 del D.Lgs 7.3.2005 n.82 e s.m.i – è conservato nel sistema informatico del Comune di San Miniato ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 7.3.2005 n.82

Data, 27/08/2026

Segretario Generale
BRONTE LUIGI ROCCO / Namirial
S.p.A./02046570426



Comune di
San Miniato

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 121 DEL 08/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

09/07/2026

Il Responsabile
Guerrieri Sandra / InfoCamere S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di
San Miniato

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 121 DEL 08/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

09/07/2026

Il Responsabile
Guerrieri Sandra / InfoCamere S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)